



COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro
UFFICIO SOCIO-CULTURALE

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE,
ANNUALITÀ 2026, DI CUI ALLA LEGGE 431/1998, ART. 11
SCADENZA 16.10.2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269) con la quale è stato istituito il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. 35034 del 21.07.2026 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 312 del 24.09.2026

EMANA

***Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai "Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026",
Termine Di Presentazione Delle Domande: 16/10/2026***

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari, nell'anno 2026, di contratto di locazione ad uso residenziale regolarmente registrato di unità immobiliari occupate a titolo di abitazione principale ove risultino residenti.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989, n.13.

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di accesso al contributo i soggetti titolari del contratto di locazione che, alla data di pubblicazione del bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.
- I cittadini di altri Stati (extracomunitari) sono ammessi a condizione che attestino la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna alla data di pubblicazione del bando.
- La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo, ove successiva al 1° Gennaio 2026, sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda.

- Titolarità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel Comune di Fonni e adibita ad abitazione principale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali (in caso di deposito presso l'Agenzia delle Entrate ciò dovrà essere specificato nel modulo di domanda e successivamente si dovrà provvedere all'integrazione).

In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogato limitatamente alle mensilità effettivamente spettanti.

Oppure:

- Titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di Fonni e occupate a titolo di abitazione principale.

Per coloro che percepiscono altro contributo relativo al sostegno alla locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegato al modulo di domanda - *Allegato C*), in cui dovrà essere chiaramente identificata la

denominazione del contributo e la relativa quantificazione, in quanto è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo oggetto del presente bando e altri benefici relativi al sostegno alla locazione, ma tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo eventualmente spettante.

ART. 3 - LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dal presente bando:
 - a) il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente indicato della domanda di contributo (*Allegato B*);
 - b) i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e i nuclei familiari assegnatari di un alloggio comunale soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

- c) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (in grado di poterne godere giuridicamente), ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- d) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- e) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- f) le domande incomplete o non corredate della documentazione da allegare obbligatoriamente non verranno considerate valide e pertanto saranno escluse, salvo si renda possibile l'integrazione della documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda;
- g) le domande non sottoscritte dai richiedenti non verranno considerate valide con conseguente esclusione;
- h) le domande che pervengano fuori termine verranno automaticamente escluse.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere compilate esclusivamente, pena l'irricevibilità, su apposita modulistica predisposta dal Comune, entro e non oltre il 16.10.2026, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: info@comune.fonni.nu.it;

ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato. La copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le formalità prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso;
- La ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (copia mod. F 23, o in alternativa copia del mod. SIRIA rilasciato al locatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime della "Cedolare Secca"), in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del

richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con le forme prescritte dall'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi all'originale in proprio possesso;

- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), corrente o ordinario del nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la percezione di altro contributo a sostegno della locazione;
- Eventuale delega notarile per le riscossioni per cassa;
- Per i coniugi separati legalmente copia della sentenza di separazione, conforme all'originale;
- Eventuale certificazione medica relativa a disabilità dichiarata;
- Copia delle ricevute di pagamento o delle causali del bonifico complete di tutti i dati o altro documento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio;
- Copia del codice IBAN con riferimento all'intestatario del conto;
- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Il competente Ufficio procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e regolarità. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse salvo si renda possibile l'integrazione della documentazione, fermo restando che il possesso dei requisiti deve risalire al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Dopodiché verrà redatto un elenco provvisorio e sarà possibile presentare osservazioni avverso l'elenco provvisorio entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, indirizzando apposita istanza di riesame al Responsabile del Servizio tramite le stesse modalità consentite per la presentazione della domanda. Decorsi i 5 giorni dalla data di pubblicazione l'elenco diverrà definitivo.

ART. 8 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE E CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

È ammesso il cumulo con altri benefici relativi al sostegno alla locazione ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Il cumulo complessivo non può comunque superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della legge n. 431/1998.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda se abbia percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione e indicarne l'importo.

La cumulabilità con altri contributi e l'eventuale somma effettivamente spettante saranno verificate dal Comune preliminarmente alla liquidazione.

Quantificazione del contributo erogabile e ripartizione in fasce su base reddituale

Secondo le previsioni dell'art. 8 del bando regionale permanente, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno 2026, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% per i nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti condizioni di particolare fragilità sociale:

- presenza di ultra-sessantacinquenni;
- presenza di disabili;
- genitore solo con figli minori a carico;

- numero di figli pari o superiore a tre.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

La quantificazione del contributo non può comunque prescindere dalla spesa sostenuta dal richiedente e dimostrata attraverso le pezze giustificative presentate in allegato alla domanda, così come previsto nel precedente articolo 6.

Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2026.

Le ricevute del pagamento del canone di locazione relative al periodo successivo all'inoltro dell'istanza (Ottobre-Dicembre 2026) dovranno pervenire al Servizio sociale entro il mese di Gennaio 2027;

La liquidazione del contributo spettante avverrà quindi solo dopo l'acquisizione delle ricevute di pagamento relative alle 12 mensilità dell'anno in corso e a seguito di disponibilità dei fondi RAS.

Come già indicato nel precedente art. 6, in caso di morosità l'eventuale contributo destinato al conduttore sarà erogato al locatore interessato alla sanatoria della morosità, del quale sia stato fornito l'IBAN nella domanda.

Nel caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato in favore di uno degli altri componenti facenti parte del nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda.

Non verranno comunque erogati i contributi di importo inferiore a € 100,00.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 12 - AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata,

riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13 - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999 e alla Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 36/36 del 09.07.2025.

Fonni, 25/09/2026

La Responsabile del Servizio